



# COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: [poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it](mailto:poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it) – PEC: [comune.valstrona@legalmail.it](mailto:comune.valstrona@legalmail.it)

[www.comune.valstrona.vb.it](http://www.comune.valstrona.vb.it)

Prot. 1974

**Egr. Sig.**  
**omissis**

## **ORDINANZA NR. 12/2015**

### **IL SINDACO**

vista la segnalazione di cane morsicatore Prot. 40824/SISP del 25.05.2015, pervenuta in stessa data, al Prot. 1897, dall'ASL VCO di Omegna (VB) – SOC Igiene e Sanità Pubblica;  
verificato che il cane morsicatore è di proprietà del Sig. *omissis*;  
visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954;  
richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, recante ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";  
visti gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL. 267/2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

**al Sig. *omissis*, in qualità di proprietario del cane morsicatore di nome *omissis*, identificato con microchip *omissis*, di provvedere all'osservazione ed all'isolamento del sopra indicato animale per la durata di giorni 10 e, precisamente, sino al giorno 08.06.2015.**

In modo particolare, il sopra indicato Sig. *omissis* dovrà:

- non allontanare per alcuna ragione l'animale dal domicilio sopra indicato;
- custodire l'animale in modo che non possa fuggire, mordere e venire a contatto con altri animali o persone;
- non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti;
- segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL VCO di Omegna (tel.: 0323/868055) il manifestarsi di qualsiasi sintomo anormale nel comportamento o nello stato di salute dell'animale, nonché l'eventuale fuga o morte (in questo caso mettere a disposizione la carcassa al Servizio Veterinario);
- mettere a disposizione l'animale al termine del periodo di osservazione per l'eventuale controllo veterinario.

Al termine del periodo di osservazione, il su nominato Sig. *omissis* dovrà provvedere affinché siano rispettate tassativamente le seguenti prescrizioni:

- sia esercitata una custodia adeguata nei confronti del cane sopra meglio generalizzato, al fine di impedire allo stesso di causare situazioni di rischio e di pericolo per i passanti e gli altri animali, evitando peraltro condizioni di sofferenza o maltrattamento dell'animale;
- il cane, quando non tenuto all'interno della proprietà, deve essere sempre munito di museruola e custodito dal proprietario o da persona responsabile in grado di gestirlo correttamente;
- il cane, se condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, deve essere sempre trattenuto con apposito guinzaglio.

**In caso di inottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, lo scrivente Comune avvierà, nei confronti del soggetto in indirizzo, la procedura ai sensi dell'art. 650 (denuncia presso la Procura della Repubblica di Verbania).**

#### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, Nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, Nr. 1034 e s. m. ed i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, Nr. 1199).

#### **DEMANDA**

all'Ufficio Vigili Urbani comunale:

- la notificazione della presente ordinanza al Sig. *omissis*;
- l'invio di copia della presente al Servizio Veterinario dell'ASL VCO di Omegna (VB) per opportuna conoscenza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- il controllo della presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, 29.05.2015

IL SINDACO  
(Rag. Luca Capotosti)